

**TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. *omissis*

**IL GIUDICE**

definitivamente pronunciando sulle conclusioni formulate dalle parti in causa ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Tra le parti è in essere un rapporto conto corrente ordinario e un rapporto di mutuo di originari € 350000 fondato su contratto di mutuo ipotecario stipulato il 8/5/07 con la dante causa della banca ora convenuta.

Il mutuatario ha fatto redigere perizia econometrica al fine di verificare se il contratto in essere contempra condizioni illegittime o l'applicazione di tassi di interesse usurari.

E' stato quindi ravvisato un superamento del tasso soglia, computato sommando i tassi di interesse compensativo e moratorio, commissioni e costi; l'indeterminatezza e invalidità delle clausole determinative dei tassi applicati.

Conviene quindi in giudizio l'istituto di credito, chiedendo l'accertamento dei vizi da cui è affetto il contratto e la declaratoria della nullità delle clausole denunciate o in subordine la riduzione del tasso applicato, nonché la rideterminazione del piano di ammortamento in esecuzione del quale disporre la prosecuzione del rapporto ovvero la prestazione del rendiconto.

L'istituto di credito contesta la legittimità del computo posto a fondamento della domanda e nega la fondatezza delle doglianze formulate da parte attrice.

Le domande proposte da parte attrice sono domande di accertamento della invalidità di clausole negoziali, delle norme contrattuali e legali applicabili ai contratti e della determinazione del saldo del rapporto a seguito del computo effettuato in applicazione della disciplina come sopra individuata.

Il *thema decidendum* è costituito unicamente da domande di accertamento (se si eccettua, forse, la singolare domanda di ripetizione eventuale di un credito ipotetico) e non è stato dedotto alcuno specifico interesse giuridicamente tutelato alla pronuncia di accertamento, per cui v'è carenza di interesse ad agire (art.100 cod.proc.civ.).

Se infatti per le domande di condanna l'interesse è desumibile con evidenza, poiché la domanda è diretta all'effettivo conseguimento di un bene della vita, si da non richiedere solitamente una apposita allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire; **per le domande di accertamento l'interesse a conseguire una pronuncia che in via definitiva stabilisca la situazione giuridica vantata nei confronti dell'altra parte, a prescindere dalla pretesa di conseguire una immediata tutela della situazione giuridica stessa, deve essere specificamente individuato, dedotto e dimostrato.**

Tale interesse, ove dedotto, non potrebbe comunque mai sostanziarsi in relazione ad indeterminati ed ipotetici effetti futuri del negozio o del rapporto giuridico posto a fondamento della situazione soggettiva vantata (Cass. n. 10039/02, 10062/98, 1167/98,

*Ordinanza, Tribunale di l'Aquila, Giudice Roberto Ferrari, del 20 settembre 2018*

336/98), ma deve essere ancorato ad un determinato diritto dal quale derivi una pretesa altrettanto determinata, in ordine alla quale sussista una controversia attualmente manifestata e non soltanto potenziale (sull'attualità del pregiudizio v. Cass. n. 9289/00, 8210/99, 4638/98, 2736/97, 7196/95, 4740/95, 4444/95).

Interpretazioni difformi si porrebbero in violazione dell'art. 24 co.1 Cost., il quale individua la giurisdizione come strumento di tutela del diritto, essendo estraneo alle esigenze di tutela il perseguimento della certezza delle situazioni soggettive, ove svincolato dalla pretesa di realizzazione del diritto soggettivo.

Il risultato perseguito dalla parte è in sostanza una sostituzione della disciplina negoziale pattuita dalle parti, analogamente al risultato dalla legge previsto all' art. 2932 cod.civ., ossia un rapporto negoziale fondato su sentenza.

Una sentenza nel caso di specie non costitutiva, ma dichiarativa delle condizioni contrattuali applicabili al rapporto, in sostituzione di quelle previste dalle clausole di cui è affermata la nullità.

Senonché, in quanto dichiarativo e non costitutivo, il provvedimento giudiziale è evidentemente superfluo, poiché la disciplina sostitutiva di quella negoziale invalida già regola il rapporto, indipendentemente dall' accertamento giudiziale.

Il risultato perseguito non è dunque quello della tutela del diritto, ma della stabilità della disciplina del rapporto, conseguita avvalendosi degli effetti del giudicato, perfezionabile anche per vicende processuali indipendenti dalla legittimità della statuizione, potenzialmente idoneo a rendere immune la disciplina invocata da mutamenti normativi (opportunità tale da render particolarmente acceso il contenzioso, specie ove la parte abbia interesse a stabilizzare i vantaggi di normative emergenziali precarie, pre-elettorali o affette da vizi di legittimità costituzionale o euro comunitaria).

Ma, tralasciando la portata delle conseguenze delle opzioni ermeneutiche estensive a sostegno dell'esistenza di un fondamento normativo dell'azione generale di accertamento, va sottolineato come è proprio lo spazio interpretativo ad esser estremamente limitato da vincoli ordinamentali e legali, in particolare dalla riserva di legge in materia processuale stabilita dall' art. 111 co.1 Cost.

E la legge processuale disciplina puntualmente in via generale le azioni e le sentenze di condanna (o comunque esecutive nei termini indicati dall' art. 474 n.1 cod.proc.civ.), regolandone analiticamente l'esecuzione nel libro III del cod.proc.civ..

Contempla inoltre numerosi casi di azioni e sentenze tipiche e costitutive e di accertamento, ossia di provvedimenti giudiziali di per sé idonei alla tutela del diritto, benché non suscettibili di esser attuati mediante esecuzione forzata.

In particolare contempla numerose azioni di mero accertamento: ad esempio le varie azioni di nullità dell'intero contratto, cui consegue l'assenza di alcun rapporto tra le parti; diverse altre dirette all' accertamento dei limiti di efficacia di negozi giuridici, oppure del contenuto di un diritto assoluto.

Eppure in tutti questi casi la norma che descrive e regola il potere di azione ne condiziona l'esercizio alla dimostrazione dell'interesse ad agire.

*Ordinanza, Tribunale di l'Aquila, Giudice Roberto Ferrari, del 20 settembre 2018*

A chiusura di sistema l'ordinamento (art. 101 cod.proc.civ.) rammenta che comunque, in ogni caso, il potere di azione sussiste solo in presenza di un interesse ad agire specificamente tutelato dalla legge.

Non un qualsivoglia interesse effettivo e concreto, non essendo la giurisdizione diretta alla prestazione di servizi oggetto di concessione in esclusiva, la cui natura possa esser contenuta od estesa *ad libitum* secondo le intese dei soggetti del rapporto processuale, ma allo svolgimento di una funzione essenziale dello Stato coordinata con le altre.

Salvi casi specifici espressamente disciplinati, non sussiste un interesse giuridicamente rilevante alla cosa giudicata, alla stabile definizione della disciplina negoziale di un rapporto.

La cosa giudicata non è un oggetto di diritti, disponibile e trasmissibile (art. 2909 cod.civ.), e come tale possibile oggetto di pretesa nei confronti della giurisdizione; è soltanto la definizione degli effetti dell'avvenuta corrispondenza tra l'esercizio del potere di azione e il compimento della funzione giurisdizionale.

Né può dalle disposizioni di legge desumersi alcuna facoltà di frazionamento dell'esercizio del potere di azione, che consenta di scindere l'accertamento (contenuto tipico della motivazione del provvedimento) dal precetto (contenuto tipico del dispositivo).

Talora la legge tiene conto di opportunità di economia processuale meritevoli di apposita disciplina (come nel caso dell'azione civile esercitata in sede penale o della condanna generica); ma anche in tali casi -la cui eccezionalità non consente estensioni interpretative (ammesso che la menzionata previsione costituzionale di riserva di legge consenta estensioni interpretative in materia processuale)- la scissione è posta in relazione con la necessaria prosecuzione del processo per la determinazione del *quantum*, l'accertamento in sé non è considerato uno strumento di tutela giurisdizionale compiuto ed autosufficiente.

Né infine può ipotizzarsi che la disciplina dell'art. 34 cod.proc.civ. supponga e dia per esistente una azione generale di accertamento a domanda di parte; che sanzioni la generale scindibilità tra accertamento e precetto esecutivo.

La disposizione si limita a regolare l'ipotesi in cui altre specifiche disposizioni contemplino azioni tipiche di accertamento riservate alla cognizione di giudice diverso da quello chiamato a decidere la domanda che da quell'accertamento dipende.

Quanto agli argomenti a fondamento della giurisprudenza a sostegno dell'ammissibilità di domande di mero accertamento, va da un lato rilevato che l'inammissibilità di una domanda di ripetizione *nondum nata* non postula minimamente quale antecedente logico necessario l'ammissibilità della domanda di accertamento dei criteri di computo, dall'altro ribadito che l'interesse ad agire va ravvisato in un interesse specificamente tutelato dalla legge, in ordine al quale va altresì evidenziata la necessità e idoneità del tipo di tutela invocata.

**Come sopra evidenziato l'interesse alla determinazione con efficacia di giudicato della disciplina applicabile ad un rapporto giuridico non è tutelato dall'ordinamento in via generale, ma tipica, ed anzi la stessa previsione di azioni tipiche vale ad escludere l'ammissibilità di una azione generale di accertamento.**

Le domande vanno pertanto dichiarate inammissibili.

Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione delle incertezze giurisprudenziali sulle questioni poste a fondamento della decisione.

*Ordinanza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Roberto Ferrari, del 20 settembre 2018*

**PER QUESTI MOTIVI**

Il Tribunale

- a) dichiara l'inammissibilità delle domande;
- b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

L'Aquila, 20 settembre 2018

Il Giudice  
dott. Roberto Ferrari

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS